Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Venerdì, 13 luglio 1934 - Anno XII — Numero 163

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1060.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933 . . . . Pag. 3210

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1061.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi . . . . Pag. 3210

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1062.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le tramvie, previsti dall'art. 118 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. . Pag. 3210

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1063.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. Pag. 3211

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1064.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino . . . . Pag. 3211

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1065.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale viene accordato per una volta tanto alla Società anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di L. 8300 . . . . Pag. 3211

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1066.
Nomina del sig. cav. Umberto Santucci, attuale commissario prefettizio dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, a Regio commissario dell'Ente stesso, fino al 31 dicembre 1934. Pag. 3211

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 1067.
Approvazione ed esecutorietà dell'atto addizionale stipulato il 27 aprile 1934 a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Mantova-Peschiera . . . . . . Pag. 3212

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1068.
Nomina del prof. comm. Riccardo Simonini a presidente del Consiglio di amministrazione del Reale educatorio dei sordomuti di Modena . . . . Pag. 3212

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1069.
Approvazione della tabella di equiparazione dei posti di ruolo del personale direttivo, amministrativo, tecnico agrario, di vigilanza e subalterno delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica. Pag. 3213

REGIO DECRETO 4 giugno 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone . . . . . Pag. 3214

REGIO DECRETO 19 aprile 1934.
2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona . . . . Pag. 3214

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1934.
Sostituzione del commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » di Mestre (Venezia) . . . . . Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Eugenio D'Angelo di Antonio . . . . Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Luisa Barbato . . . . Pag. 3215

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena. Pag. 3216

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1934.
Sostituzione del commissario governativo della Lega cooperativa cattolica fra gli agricoltori di Camporeale (Trapani). Pag. 3216

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3216

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 3218

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3218
Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio . . . . Pag. 3219
Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento. Pag. 3219
Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %. Pag. 3219
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3219

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sistemazione idraulico-forestale del « Fosso Eremita » (Bacino montano del Metauro - Pesaro) . . . . Pag. 3219

Banca d'Italia: Situazione al 20 giugno 1934-XII . . Pag. 3220

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 3222

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso a 4 posti di assistente nei Regi osservatori astronomici . . . . Pag 3223
Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento . . . . Pag 3224

Ministero dell'aeronautica: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 12 posti di tenente in S. P. E. nel Corpo di commissariato aeronautico . . . . Pag 3224

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1934, n. **1060**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1900, che dispone la proroga di alcuni dei termini stabiliti dai Regi decreti-legge 30 marzo 1933, n. 357, e 24 luglio 1933, n. 1025, concernenti provvedimenti a favore dei bachicoltori per la campagna bacologica 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. **1061**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 441, concernente la concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1062**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le tramvie, previsti dall'art. 118 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati per le ferrovie concesse e per le tramvie i limiti massimi di velocità previsti dall'art. 118 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1063.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1064.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla convenzione 23 novembre 1928 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1065.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale viene accordato per una volta tanto alla Società anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di L. 8300.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale viene accordato per una volta tanto alla Società anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di L. 8300.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1066.

Nomina del sig. cav. Umberto Santucci, attuale commissario prefettizio dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, a Regio commissario dell'Ente stesso, fino al 31 dicembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 9 giugno 1910, n. CCXXI, che riconosce come ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Forlì, e ne approva lo statuto organico;

Considerato che in seguito alle dimissioni del Consiglio di amministrazione, S. E. il prefetto di Forlì provvide con proprio decreto alla nomina di un commissario in persona dell'ing. Giacomo Serughi, sostituito in seguito in tale carica dal sig. cav. Umberto Santucci;

Vista la nota 27 aprile 1934, n. 10508, con la quale S. E. il prefetto di Forlì fa presente la opportunità e la necessità della nomina di un Regio commissario e della conferma in detta carica dell'attuale commissario prefettizio cav. Santucci;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. Umberto Santucci, attuale commissario prefettizio per l'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, è nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 31 dicembre 1934-XIII, con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed alla ricostituzione dell'Amministrazione statutaria di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 1067.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto addizionale stipulato il 27 aprile 1934 a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Mantova-Peschiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, e 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1913, n. 228, col quale venne approvata la convenzione 7 gennaio 1913 per la concessione alla Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera della ferrovia da Mantova a Peschiera;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 748, col quale fu approvato l'atto 24 maggio 1916, aggiuntivo all'anzidetta convenzione;

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1922, n. 138, col quale fu riconosciuto il Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera come subingredito alla Società anzidetta nella concessione della linea;

Visti i Nostri decreti 24 febbraio 1924, n. 542, 17 dicembre 1925, n. 2327, 4 febbraio 1932, n. 161, coi quali furono approvati rispettivamente gli atti addizionali 30 gennaio 1924, 10 dicembre 1925 e 14 gennaio 1932;

Visto il Nostro decreto 13 agosto 1932, n. 1145, con il quale la Società anonima Elettrovie Romagnole è stata riconosciuta subconcessionaria dell'esercizio della ferrovia Mantova-Peschiera;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Commissione istituita col decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 27 aprile 1934-XII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i rappresentanti del Consorzio per la ferrovia Mantova-Peschiera e della Società anonima Elettrovie Romagnole, a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Mantova-Peschiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1068.

Nomina del prof. comm. Riccardo Simonini a presidente del Consiglio di amministrazione del Reale educatorio dei sordomuti di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 dello statuto organico del Reale educandato dei sordomuti di Modena, approvato con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2625, il quale stabilisce che i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

Visto che con il 30 aprile 1934 si è compiuto il triennio dalla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1934-XII è ricostituito il Consiglio di amministrazione del Reale educatorio dei sordomuti di Modena ed è nominato quale presidente per un triennio dalla data suddetta il prof. comm. Riccardo Simonini, direttore della Clinica pediatrica nella Regia università di Modena, il quale ha già ricoperta la carica di presidente del predetto Consiglio di amministrazione per il triennio compiuto il 30 aprile u. s.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. **1069**.
Approvazione della tabella di equiparazione dei posti di ruolo del personale direttivo, amministrativo, tecnico agrario, di vigilanza e subalterno delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, che approva le tabelle di equiparazione delle cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1689, che approva le tabelle di equiparazione dei posti di ruolo del personale tecnico e di laboratorio delle scuole e degli istituti industriali;

Considerato che per poter far luogo all'inquadramento del personale direttivo, amministrativo, tecnico agrario, di vigilanza e subalterno delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, ai sensi dell'art. 72 della citata legge, occorre anche per il suddetto personale stabilire l'equiparazione dei posti del vecchio ordinamento con quelli delle nuove piante organiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale direttivo, amministrativo, tecnico agrario, di vigilanza e subalterno dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole e dei Regi istituti industriali e commerciali, dei Regi istituti nautici, delle Regie scuole agrarie medie e delle Scuole pratiche consorziali di agricoltura è assegnato ai nuovi posti delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica derivati dalle trasformazioni di cui agli articoli 67 e 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in conformità della annessa tabella di equiparazione vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1689, sono applicabili anche al personale di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 20. — MANCINI.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE dei posti di personale direttivo, amministrativo, tecnico agrario, di vigilanza e subalterno dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali ed industriali, dei Regi istituti nautici delle Regie scuole agrarie medie e delle Scuole pratiche di agricoltura consorziali coi posti delle nuove piante organiche delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica.

Regie scuole e Regi istituti di istruzione tecnica (legge 15 giugno 1931, n. 889)	Regi istituti tecnici - Regie scuole agrarie medie - Regie scuole e Regi istituti industriali - Regie scuole e Regi istituti commerciali - Regi istituti nautici - Scuole pratiche di agricoltura consorziali
Preside	Preside di 1ª categoria di Regio istituto tecnico di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; Direttore di Regia scuola agraria media; Direttore di Regio istituto industriale; Direttore di Regio istituto commerciale; Capo di istituto di 1ª e 2ª classe di Regio istituto nautico.
Preside di istituto tecnico inferiore	Preside di 2ª categoria di Regio istituto tecnico inferiore di cui al R. decreto 3 agosto 1931, n. 1069.
Direttore	Direttore di Regia scuola commerciale; Direttore di Regia scuola industriale; Direttore di Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto, trasformata in Regia scuola tecnica industriale; Direttore di Regio laboratorio-scuola trasformato in Regia scuola industriale; Direttore di Regia scuola di tirocinio femminile e professionale femminile; Direttore di Scuola pratica di agricoltura consorziale.
Segretario economo . . .	Segretario economo di Regia scuola agraria media; Segretario economo di Scuola pratica di agricoltura consorziale; Segretario economo di Regio istituto commerciale e di Regia scuola commerciale; Segretario economo - segretario - economo di Regio istituto industriale; di Regia scuola industriale o di tirocinio; di Regio laboratorio-scuola; di Regia scuola di tirocinio femminile o professionale femminile.

Regie scuole e Regi istituti di istruzione tecnica (legge 15 giugno 1934, n. 889)	Regi istituti tecnici - Regie scuole agrarie medie - Regie scuole e Regi istituti industriali - Regie scuole e Regi istituti commerciali - Regi istituti nautici - Scuole pratiche di agricoltura consorziali
Vice segretario	Vice segretario - Vice segretario economo - Vice segretario magazziniere - Magazziniere nelle scuole e negli istituti industriali indicati nella voce precedente.
Applicato	Applicato di segreteria di Regio istituto e di Regia scuola commerciale - Applicato - Applicato di segreteria - Aiuto di segreteria di Regio istituto e di Regia scuola industriale.
Tecnico agrario di Regio istituto tecnico agrario	Tecnico di Regia scuola agraria media.
Tecnico agrario di Regia scuola tecnica ad indirizzo agrario	Capo tecnico di scuola pratica di agricoltura.
Assistente	Assistente di Regio istituto commerciale.
Censore di disciplina . . .	Censore di disciplina di Regia scuola agraria media.
Prefetto di disciplina . . .	Prefetto di disciplina di Regia scuola agraria media e di Scuola pratica di agricoltura consorziale
Macchinista	Macchinista di Regio istituto tecnico di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; Macchinista di Regio istituto commerciale.
Bidello	Bidello - Custode di Regio istituto e di Regia scuola commerciale; Bidello di Regio istituto tecnico di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 4 giugno 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone (Catania), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta e posta in liquidazione, ed il sig. prof. Carlo Coniglio fu Teodoro è nominato liquidatore della Società stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 14 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 106.

(7032)

REGIO DECRETO 19 aprile 1934.
2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1900, n. 7900, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ancona;

Visto il R. decreto 7 aprile 1904, n. 2197, col quale è stato approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella predetta Provincia, in cui è compreso il rio delle Grotte, limitatamente al tratto dallo sbocco del fiume Esino per km. 1 verso monte;

Visto il secondo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale è stato compreso il suddetto rio delle Grotte, per tutto il suo percorso, con la sorgente perenne sgorgante in destra, presso l'alveo, a quota 413 s. m. e a circa m. 840 a monte dello sbocco nel fiume Esino;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale secondo elenco suppletivo, ai sensi del decreto Ministeriale 29 febbraio 1932, n. 7748, durante la quale fu presentata opposizione in data 8 settembre 1932, dal podestà del comune di Fabriano, e, in data 9 settembre 1932, dal marchese Nicola Serafini, nel timore che si volesse iscrivere nell'elenco suddetto anche la sorgente Romita che sorge in proprietà Serafini e serve alla alimentazione idrica dei coloni della zona e della frazione di Poggio S. Romualdo;

Considerato che nell'elenco suddetto non deve intendersi inclusa la sorgente Romita e pertanto la opposizione del comune di Fabriano e del marchese Serafini non ha ragione di essere;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 15 gennaio 1934, con voto n. 46;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ancona giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 31.

2º Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ord. 1	Denominazione 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio delle Grotte.	Fiume Esino	Fabriano	Per tutto il suo corso.

Nel corso d'acqua è inclusa la sorgente perenne sgorgante in destra, presso l'alveo, a quota 413 s. m. e a circa 840 a monte dello sbocco nel fiume Esino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(7014)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1934.
Sostituzione del commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » di Mestre (Venezia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934 col quale è stato nominato commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » con sede in Mestre (Venezia) l'avv. Francesco Visinoni;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'avv. Visinoni nella carica predetta;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Francesco Visinoni è nominato commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » con sede in Mestre (Venezia), ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, l'avv. Otello Rubazzer, per la durata di mesi tre e coi poteri stabiliti nell'art. 1 del decreto Ministeriale 13 marzo 1934.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Eugenio D'Angelo di Antonio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Eugenio D'Angelo, nato a Napoli il 5 giugno 1903 da Antonio e da Anna Castiglione, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Eugenio D'Angelo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 giugno 1934 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Eugenio D'Angelo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7056)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Luisa Barbato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Luisa Barbato nata a Secondigliano il 3 marzo 1903 da Cosmo e da Concetta Di Nocera, trovasi in via di riacquistare, a norma della legge 13 giugno

1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Luisa Barbato il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 19 giugno 1934 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Luisa Barbato il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7057)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Modena ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Modena;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle due zone sottoindicate della provincia di Modena:

1° Il territorio del comune di Mirandola, delimitato dai seguenti confini:

a nord, via delle Valli;
ad est, strada della punta;
a sud, viale Ventotto Ottobre;
ad ovest, strada statale n. 12.

2° Il territorio del comune di Pavullo, delimitato dai seguenti confini:

nord e nord-ovest, la strada carrozzabile Pavullo-Zocca, dalla sua origine presso l'abitato di Pavullo, fino al ponte di Samone sul fiume Panaro;

est e sud-est, il fiume Panaro fino allo sbocco in esso dall'affluente rio Lerna;

sud, il rio Lerna, dal Panaro all'imbocco della strada comunale detta delle Vigne; la strada comunale delle Vigne fino a Gaiato, indi la strada comunale Pavullo Gaiato fino alla strada comunale Pavullo Sestola;

ovest, la strada comunale Pavullo Sestola, dal bivio per Gaiato fino alla strada nazionale n. 12 (Giardini); la strada nazionale Giardini fino all'origine della strada carrozzabile per Zocco, presso l'abitato di Pavullo.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7059)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1934.
Sostituzione del commissario governativo della Lega cooperativa cattolica fra gli agricoltori di Camporeale (Trapani).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il proprio decreto 8 marzo 1934 con il quale il sig. cav. Corradi Vincenzo veniva nominato commissario governativo della Lega cooperativa cattolica degli agricoltori di Camporeale (Trapani);
Veduta la lettera 20 giugno 1934, n. 12043 con la quale S. E. il prefetto di Trapani, nel comunicare che il cav. Corradi Vincenzo ha rassegnate le sue dimissioni dalla carica predetta, propone a sostituirlo il sig. dott. Filippo Pagano;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del sig. cav. Corradi Vincenzo dalla carica di commissario governativo della Lega cooperativa cattolica degli agricoltori di Camporeale (Trapani), ed in sua vece viene nominato commissario il sig. dott. Filippo Pagano, con le attribuzioni di cui all'art. 20 delle leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7060)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-401 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Petejan Maria in Visintin del fu Andrea e della fu Mucic Caterina, nata a Gorizia il 16

gennaio 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peteani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5722)

N. 50-1087 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic Albina in Usaj di Giovanni e della Maria Klancic, nata a Gorizia l'11 giugno 1879 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5723)

N. 50-948 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giovanni del fu Antonio e della fu Kumar Anna, nato a S. Martino-Quisca il 25 dicembre 1874 e residente a Quisca, 111, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Cecilia di Antonio Dornik, nata a Quisca il 12 dicembre 1885, moglie;
Marusic Giovanni di Giovanni, nato a Quisca il 23 maggio 1913, figlio;
Marusic Antonio Carlo di Giovanni, nato a Quisca il 18 gennaio 1915, figlio;
Marusic Alessandro di Giovanni, nato a Quisca il 1° gennaio 1918, figlio;
Marusic Cvetka di Giovanni, nata a Quisca il 24 maggio 1923, figlia;
Marusic Fabiano di Giovanni, nato a Quisca il 21 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5724)

N. 50-949 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marusic Anna ved. del fu Antonio Kumar e della fu Pregel Orsola, nata a Quisca il 24 novembre 1843 e residente a S. Martino-Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5725)

N. 50-1103 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Bostiancic Stanislava di Carolina Bostiancic, nata a Gorizia - S. Andrea il 28 dicembre 1923 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5726)

N. 50-950 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Antonio del fu Giuseppe e della fu Anna Fikfak, nato a Vercoglie il 14 luglio 1858 e residente a Vercoglie, 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mauric Francesco di Antonio, nato a Vercoglie il 6 dicembre 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor dott. Richard Steidle, console generale d'Austria a Trieste.

(7062)

In data 28 giugno 1934 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Agenore Magno, console onorario del Portogallo a Milano.

(7063)

In data 28 giugno 1934 è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Francesco Buonocore, console generale onorario d'Austria a Palermo.

(7064)

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Christopher Gurdon Kemball, vice console di Sua Maestà Britannica a Napoli.

(7065)

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Julio E. Bonnet, console generale dell'Uruguay alla residenza di Genova.

(7066)

In data 28 giugno 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Schifini, vice console onorario del Paraguay a Roma.

(7067)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 151.

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.675
Inghilterra (Sterlina)	58.79
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.80
Id. 3,50 % (1902)	83.25
Id. 3 % lordo	63.075
Prestito Redimibile 3,50 %	84.175
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.05
Id. id. id. 1940	106.45
Id. id. id. 1941	107.15
Id. id. id 1943	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 200.

E stato chiesto lo svincolo della rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio n. 76131 di L. 1515 intestata a Lanciani Mariannina fu Giuseppe, moglie di Corsi Giuseppe Camillo, domiciliato a Bucchianico (Chieti), vincolato per dote.

Essendo stato presentato il relativo certificato avente il mezzo foglio privo di quattro ricevute semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti sarà provveduto alla chiesta operazione di svincolo (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7042)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 199.

E stato chiesto lo svincolo della rendita consolidato 5% n. 528328 di L. 305, intestata a Lanciano Mariannina fu Giuseppe, moglie di Corsi Giuseppe Camillo, domiciliato a Bucchianico (Chieti) vincolata per dote.

Essendo stato presentato il relativo certificato avente il mezzo foglio privo di quattro ricevute semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà provveduto alla chiesta operazione di svincolo (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7043)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

E stato chiesto il tramutamento in titolo al portatore del certificato di rendita del consolidato 3,50 % n. 756733 di annue L. 210, intestato a Ferrara Rosina di Giuseppe, moglie di Di Pasca Donato fu Vincenzo, domiciliato in Balvano (Potenza), vincolato come dote aumentata alla titolare dai suoi genitori, giusta l'atto 15 dicembre 1915 rogato Ciroin notaio in Vietri di Potenza, e la domanda in data 31 ottobre 1916

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7044)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 192.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 29 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Riolo Giuseppe fu Domenico per conto della Congregazione di carità di Campobello di Licata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 300, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 17 novembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pagliuca Salvatore di Luigi per conto di Pacella Filomena fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6867)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 179.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 30 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Notaristefano Carmine fu Francesco per conto della Congregazione di carità e comune di Mottola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 395,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6807)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sistemazione idraulico-forestale del « Fosso Eremita » (Bacino montano del Metauro - Pesaro).

Con decreto Ministeriale 7 luglio 1934-XII, n. 2648, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del Fosso Eremita (bacino montano del fiume Metauro), nei comuni di Apecchio, Piobbico (Pesaro), previsti nel progetto 30 dicembre 1932.

(7068)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 Giugno 1934-XII (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		6.552.282.243,46	—	74.956
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	34.057.457,33		+	1.086
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	427.561,56		+	30
		34.485.018,89	+	1.116
Riserva totale . . . . . L.		6.586.767.262,35	—	73.840
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		318.479.218,06	+	5.116
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.879.606.811,14	—	33.750
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.016.772,09	—	314
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	816.190.964,38		+	101.912
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	52.773,05		—	11
		816.243.737,43	+	101.901
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.382.868.974,82	+	11.189
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	17.460.880,77		+	650
altri . . . . »	23.535.091,10		—	2.381
		40.995.971,96	—	1.731
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		162.155.844,25	+	4
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.175.543.710,13	+	3.270
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	137.066.242,60			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	250.711.092,26			—
Debitori diversi . . . . »	471.150.665,58		—	29.212
		921.413.000.44	—	29.212
Spese . . . . L.		54.490.069,54	+	5.146
L.		17.315.379.477,21		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.485.106.116,84	—	1.170.945
L.		46.800.485.594,05		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		397.052.259,39	—	491
TOTALE GENERALE . . . L.		47.197.537.853.44		

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(407)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 Giugno 1934-XII (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti		L. 12.481.335.800 —	—	336.418
Vaglia cambiari e assegni della Banca		» 315.306.358,92	+	64.920
Depositi in conto corrente		» 1.146.446.617,36	+	165.911
Conto corrente del Regio tesoro		» 300.000.000 —		—
Totale partite da coprire		L. 14.243.088.776,28	—	105.587
Capitale		L. 500.000.000 —		—
Massa di rispetto		» 100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale		» 32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati		» 300.905.591,28	—	70.157
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		» 1.196.203.286,04	+	123.568
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente		» 495.689,04	—	7
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 138.407.164,37		+	306
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 645.453.094,40		+	37.948
		829.860.258,77	+	38.254
Rendite del corrente esercizio		L. 112.325.875,80	+	1.708
Utili netti dell'esercizio precedente		» —		—
		L. 17.315.379.477,21		
Depositanti		» 29.485.106.116,84	—	1.170.945
		L. 46.800.485.594,05		
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 397.052.259,39	—	491
TOTALE GENERALE		L. 47.197.537.853,44		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46,25 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . 52,50 %

Ragioneria - Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro novennale 7ª serie	916	Cap. 4.000 —	De Biase *Guanita* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Egiziana Tellarini fu Alessandro, ved De Biase	De Biase *Giovanna* fu Francesco, minore ecc. come contro
Cons. 5 % » »	318115 321213 333807	620 — 165 — 500 —	Rinetti *Carolina* fu Francesco, ved di Mazzetti G. Battista, domiciliato a Montemagno (Alessandria).	Rinetti *Antonia-Lucia-Carlotta* fu Francesco ved. ecc. come contro.
» Littorio	27279	50 —	Moiraghi *Amelia* di *Antonio*, minore sotto la p. p del padre, domt. a Milano	Moiraghi *Amalia* di *Clodoveo-Giuseppe-Antonio*, minore ecc come contro.
Cons. 5 %	272367	595 —	*Configliaccio*-Ciagne Domenica fu Martino, minore sotto la tutela di Barinotti Giovanni, domt. a Pont Canavese (Torino).	*Configliacco*-Ciagne Domenica fu Martino, minore ecc. come contro.
»	231185	500 —	Giugni Maria di Ottorino, *nubile*, domt. a Praia d'Aieta (Cosenza).	Giugni Maria di Ottorino, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	245504	500 —	Giugni Francesco di Ottorino, domt. a Tortora (Cosenza)	Giugni Francesco di Ottorino, *minore sotto la p. p del padre*, domt. come contro.
»	370282	310 —	Forniglia *Agnese* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p della madre Dalmasso Maria di Chiaffredo, ved Forniglia, domt. a Verzuolo (Cuneo).	Forniglia *Lucia* fu Bartolomeo, minore ecc come contro.
»	520915	485 —	Masini Laura o Lauretta, *Sandrino* ed Arrigo fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Faranella Francesca fu Ettore, ved. Masini, domt. a Modena.	Masini Laura o Lauretta, *Bruno* ed Arrigo ecc. come contro.
3,50 %	811100	1750 —	Frova Arturo fu Antonio, domt. a Milano.	Prova Arturo fu Antonio, *interdetto, sotto la tutela della moglie Carrer Augusta fu Gaetano*, domt. a Milano.
Cons. 5 %	144778	40 —	Paredi *Luigina* di Pompilio, minore sotto la p. p del padre, domt. a Brembate Sopra (Bergamo).	Paredi *Luigi-Antonio* di Pompilio, minore ecc. come contro
»	22936	495 —	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anita* di Giuseppe, ved. di Rana Ernesto, domt. a Boffalora d'Adda (Milano).	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anna-Maria* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	466792	1600 —	*Naj* Oleari *Luigi detto anche Luigino* fu Carlo minore sotto la p. p. della madre Caramora Rita fu Paolo, domt. a Vigevano (Pavia).	*Nai* Oleari *Giuseppe-Paolo-Luigi* fu Carlo, minore ecc. come contro.
3,50 %	200878	28 —	Rossi *Marianna* fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Bianchi Pacifica ved. Rossi, domt. a Pognana (Como).	Rossi *Maria-Teresa* fu Stefano, minore ecc. come contro.
3,50 % Cons. 5 %	792482 219806	105 — 5 —	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio, domt. a Chiavari (Genova); con usufr. a Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p della madre Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.
3,50 %	457775	332,50	Bacino *Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie di Damiano Giovanni, domt. a Torino, vincolata.	Bacino *Maria-Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	548485	425 —	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella, fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatori* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. a *Segatori* Fortunata fu Ambrogio ved Mazzaglia, domt a Campagnano (Roma).	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella, fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatorri* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. a *Segatorri* Fortunata di cui contro.
»	548486	140 —		
»	548487	425 —		
»	548488	140 —		
»	548489	425 —		
»	548490	140 —		
»	67739	435 —	*Valentin Giordani* fu Antonio, domt. a Guatemala.	*Valentini Valentino* fu Antonio, domt. come contro.
»	214216	500 —	*Leardi-Trigona* Ercole fu Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta)	*Leardo* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe di Achille, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta).
»	463807	8590 —	*Leardi* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Castrogiovanni)	
3,50 %	32597	87,50	Bossi *Barbara* fu Giacinto (Milano).	Bossi *Vincenza-Barbara-Maurizia-Costanza* fu Giacinto (Milano).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6809)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 4 posti di assistente nei Regi osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore degli iscritti al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agl'impieghi;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933 che autorizza l'apertura del concorso per 4 posti di assistente nel ruolo del personale scientifico dei Regi osservatori astronomici;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 4 posti di assistente nel ruolo del personale scientifico dei Regi osservatori astronomici (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso medesimo dovranno presentare domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) in carta bollata da L. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di nascita da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia un'età non inferiore ai 18, nè superiore ai 34 anni.

Il suddetto limite massimo di età, come sopra stabilito in 34 anni, viene elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e ad anni 43 per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, gli anzidetti limiti massimi di 34, 39 e 43 anni sono elevati per un periodo uguale al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Sono inoltre ammessi senza alcun limite di età coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, purchè facciano risultare tale condizione con documento rilasciato dalla competente Amministrazione;

b) certificato di una delle seguenti lauree: matematica, fisica, ingegneria, discipline nautiche;

c) attestato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni in cui il concorrente abbia dimorato nell'ultimo triennio;

d) certificato medico da cui risulti che il concorrente abbia sana e robusta costituzione fisica, che non abbia sofferto mai malattie mentali e nervose e sia esente da difetti e imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato da cui risulti che il concorrente abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento;

g) certificato di cittadinanza italiana;

h) certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui il concorrente ha la sua residenza, attestante che egli è inscritto al P. N. F., nonchè la data di iscrizione;

i) titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), debbono essere di data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente decreto. Sono dispensati dal presentare questi

ultimi documenti (eccetto quello di cui alla lettera *h*) quei concorrenti che abbiano un ufficio di ruolo in un'Amministrazione governativa semprechè risulti da documenti esibiti che essi, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in attività di servizio.
Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande e i documenti oltre il termine prescritto e le cui domande non saranno debitamente corredate dai documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. Tuttavia i concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane potranno essere ammessi al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 20 giorni dopo la scadenza del concorso.
L'ammissione potrà essere negata con provvedimento dell'Amministrazione a giudizio insindacabile della Amministrazione stessa.

Art. 4.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente da una Commissione composta di tre direttori di Osservatori e di due professori universitari scelti e nominati dal Ministro.
A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7071)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

COMITATO NAZIONALE PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento.

Veduti il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, pubblicato nel *Bollettino ufficiale*, I, del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1925, n. 51, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento, una Scuola di storia moderna e contemporanea; e il decreto Ministeriale 6 febbraio 1926, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* suddetto, del 2 marzo 1926, n. 9, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;
Il Regio commissario del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.
Possono aspirare a far parte della Scuola:
a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione che non abbiano più di sei anni di laurea;
b) funzionari dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
c) altri studiosi italiani, anche se non abbiano ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, purchè non siano trascorsi oltre cinque anni dalla laurea e tutti dimostrino — con pubblicazioni, titoli e documenti — preparazione nelle discipline storiche con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone e agli argomenti prescritti.
I vincitori, se appartenenti alle categorie *a*) e *b*), saranno comandati presso la Scuola; e il servizio quivi prestato, varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.
I concorrenti dovranno dar prova di possedere adeguata conoscenza della lingua francese, e, in relazione ai temi che essi tratteranno, d'intesa con la Scuola, anche della lingua tedesca o inglese.
I concorrenti debbono indirizzare le loro domande, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei documenti, dei quali nell'art. 7 del regolamento della Scuola (1), e nei modi ivi indicati, alla Direzione della Scuola presso il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento (Roma, via S. Marco, 3 - Palazzetto Venezia) entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai vincitori sarà corrisposto per ogni mese di lavoro in Italia l'assegno di L. 440 oltre allo stipendio per quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), ridotto del 12% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.
Quando si recheranno fuori sede spetterà loro il rimborso delle spese di viaggio ed, eventualmente, una indennità.
L'indennità per il lavoro all'estero sarà stabilito dal Regio commissario in relazione alle sedi nelle quali, nel corso del triennio, gli alunni saranno destinati per le ricerche e gli studi ad essi affidati ed in relazione al tempo di permanenza in dette sedi.

Roma, addì 6 giugno 1934 - Anno XII

Il Regio commissario del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento:
GIOVANNI GENTILE.

(1) Art. 7 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 6 febbraio 1926 (ved. *Bollettino ufficiale* I, n. 9 del 2 marzo 1926):
« Gli aspiranti debbono indirizzare domanda, redatta in carta legale, alla Direzione della Scuola, facendola pervenire, nel termine fissato dal bando, in via gerarchica dai Ministeri da cui dipendono, se appartengono ad Amministrazioni dello Stato, direttamente negli altri casi.
« I Ministeri di cui nel comma precedente trasmetteranno alla Direzione della Scuola le domande loro pervenute con i relativi allegati, accompagnandole con notizie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti;
« Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:
1° della notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;
2° di qualsiasi lavoro a stampa, o dattilografato, titolo o documento, che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.
« I candidati della categoria *c*) che non siano impiegati dello Stato debbono inoltre aggiungervi:
1° il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo, debitamente legalizzato, in data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso;
2° la dichiarazione dell'ufficio che eventualmente abbiano o abbiano avuto alla dipendenza dello Stato o di altra Amministrazione pubblica o privata ».

(7050)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 12 posti di tenente in S. P. E. nel Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 1° dicembre 1933;
Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1934, che indice un concorso per titoli e per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato;

Decreta:

Il termine per l'arrivo al Ministero dell'aeronautica delle domande di ammissione al concorso è prorogato al 1° agosto 1934-XII.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(7072)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.